



## **INFORMAZIONI FORNITE AI CLIENTI SUL FONDO DI GARANZIA PER GLI INVESTIMENTI**

Il Fondo di garanzia degli investimenti opera come persona giuridica costituita ai sensi della Legge n. 566/2001 Racc. sui titoli e i servizi di investimento e sulle modifiche e integrazioni di alcune leggi (di seguito "Legge sui titoli"), e successive modifiche, che ha emesso il medesimo in conformità all'art. 90 co. 3 della Legge sui titoli e in seguito al precedente consenso dell'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari n. OPK-1441-1/2009 e dalla decisione n. ODT-6705/2011, le seguenti

### **Condizioni generali per il pagamento del risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente**

#### **Articolo I Premessa**

Le presenti Condizioni generali per il pagamento del risarcimento disciplinano i particolari sulle procedure per l'esercizio del diritto al risarcimento e sulle modalità di dimostrazione del diritto al risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente in caso di Agenti di borsa, Agenti di borsa esteri ai sensi dell'articolo 83, co. 2, della Legge sui titoli, nonché in caso di società di gestione del patrimonio e le società di gestione del patrimonio estere, se l'obbligo di partecipare alla tutela dei clienti deriva da una legge speciale (di seguito denominato "Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti"), per la prestazione di un servizio di investimento.

#### **Articolo II Estensione della tutela della proprietà del cliente**

##### ***1. La tutela del patrimonio del cliente ai sensi della Legge sui titoli si applica a***

- a) fondi e strumenti finanziari di persone fisiche, compresi gli imprenditori individuali e le persone giuridiche previsti dalla Legge sui titoli, affidati al Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di servizi accessori ai sensi dell'Articolo 6 co. 2 lett. a) della Legge sui titoli, compresi gli strumenti e i fondi finanziari ricevuti in cambio di tali valori,
- b) patrimonio comune di clienti tenuto per più di un cliente, se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 81, co. 2, lettera a), della Legge sui titoli, dove per ogni patrimonio comune di clienti vale che ciascuno dei clienti detiene una quota uguale, a meno che altre quote dei singoli clienti non siano comprovate da documenti attendibili,
- c) deposito notarile depositati presso il Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti ai sensi dell'articolo 81 co. 2) lett. b) della Legge sui titoli, se il beneficiario legittimo degli strumenti finanziari o dei fondi derivanti da questo deposito è o deve essere una persona il cui patrimonio



cliente è tutelato ai sensi della Legge sui titoli, e se, prima della data in cui il patrimonio cliente è diventato indisponibile, il notaio che amministra questo deposito notarile ha consegnato al Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti pertinente una comunicazione scritta con gli estremi dei beneficiari legittimi almeno nella misura di cui all'art. 81 co. 5) lett. a) della Legge sui titoli.

## ***2. La tutela non si applica a***

- a) patrimonio del cliente che, secondo le registrazioni effettuate dal Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti prima della data in cui il patrimonio cliente del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti è diventato indisponibile, non è tenuto per il cliente ai sensi dell'art. 82 co. 1) della Legge sui titoli, almeno per quanto riguarda le seguenti informazioni: in caso di una persona fisica - nome e cognome, numero d'identificazione personale o data di nascita e residenza permanente; in caso di una persona giuridica - ragione sociale, numero di identificazione, se assegnato, sede legale, nome e cognome e indirizzo di residenza permanente delle persone o della persona che è l'organo statutario o dei membri dell'organo statutario della persona giuridica,
- b) patrimonio comune di cliente che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo,
- c) deposito notarile che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo,
- d) patrimonio dei soggetti previsti dall'art. 81 co. 1) lett. c) punto da 1 a 6 della Legge sui titoli,
- e) fondi del cliente ricevuti dall'Agente di borsa che è una banca o una succursale di banca estera e detenuti in conti protetti ai sensi della Legge n. 118/1996 Racc. del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca. sulla tutela dei depositi, e successive modifiche.

## **Articolo III**

### **Risarcimento per il patrimonio del cliente non disponibile**

- 1. Se il Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti viene dichiarato dalla Banca Nazionale della Slovacchia incapace di adempiere agli obblighi nei confronti dei clienti ai sensi dell'art. 86 co. 3) della Legge sui titoli, o è stata sospesa dalla gestione del patrimonio cliente a seguito di una decisione del tribunale fallimentare emessa nell'ambito di una procedura fallimentare ai sensi della Legge n. 7/2005 Racc. sulla procedura fallimentare e la ristrutturazione e sulla modifica e integrazione di alcune leggi, e successive modifiche, se tale decisione è diventata esecutiva prima della dichiarazione ai sensi dell'art. 86, co. 3, della Legge sui titoli, e allo stesso tempo non è in grado di restituire i titoli e gli strumenti finanziari ricevuti senza pregiudicare i crediti di altri clienti, il patrimonio del cliente diventa indisponibile ai sensi della Legge sui titoli.
- 2. Il cliente, per il patrimonio indisponibile del cliente tutelato dalla Legge sui titoli, ha diritto a un risarcimento da parte del Fondo di garanzia per gli investimenti (di seguito denominato



"Fondo di garanzia") nella misura e alle condizioni previste dalla Legge sui titoli. Un altro avente diritto ha diritto al risarcimento al posto del cliente solo se la Legge sui titoli lo prevede. I titoli e gli altri strumenti finanziari, ricevuti dal Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti che il medesimo è in grado di restituire al cliente senza pregiudicare i crediti di altri clienti, non sono considerati patrimonio indisponibile del cliente.

3. Il risarcimento sarà erogato esclusivamente in euro nell'ammontare del patrimonio indisponibile del cliente; tuttavia, in totale, un singolo cliente o un'altra persona avente diritto ai sensi della presente Legge sui titoli sarà indennizzato dal Fondo fino all'importo massimo di Euro 50 000,00. L'importo calcolato del risarcimento verrà arrotondato per eccesso a interi centesimi di euro.
4. Ai fini del calcolo dell'importo del risarcimento per il patrimonio tutelato, viene calcolata la somma del patrimonio indisponibile dello stesso cliente ricevuto da un unico Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti, comprese le sue quote in attività congiunte dei clienti tutelate dalla Legge sui titoli, e ciò in base al saldo alla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli.
5. Ai fini del calcolo dell'importo del risarcimento, gli interessi e gli altri benefici patrimoniali associati al patrimonio indisponibile del cliente saranno calcolati in base al saldo alla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli e verranno aggiunti al patrimonio indisponibile del cliente.
6. Ai fini del calcolo del risarcimento, l'importo del patrimonio indisponibile del cliente determinato ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo sarà ridotto di tutti gli strumenti finanziari, i depositi e gli obblighi del Cliente nei confronti del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti, caduti in prescrizione in base al saldo alla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli.
7. Ai fini della determinazione del valore del patrimonio cliente saranno determinanti i valori che, alla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli, risultano dal contratto tra il Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti o dalla legislazione speciale applicabile alla determinazione del valore del patrimonio. La determinazione del valore dei titoli ricevuti per la negoziazione sul mercato dei titoli quotati di una borsa valori, si fonda sull'ultimo prezzo di tali titoli pubblicato dalla borsa valori alla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli.
8. Nel caso in cui non sia possibile dimostrare in modo attendibile un valore diverso del patrimonio o delle passività del cliente nei confronti del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti, la registrazione del valore del patrimonio o delle passività del cliente in forza dei registri del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti sarà considerata come la registrazione indicativa, a meno che una legge speciale non preveda diversamente.
9. Un cliente ha diritto al risarcimento ai sensi del presente articolo anche se il suo strumento finanziario non è esigibile entro la fine del termine di risarcimento da determinare ai sensi



dell'art. 88 commi 1 e 2 della Legge sui titoli. Ciò non si applica al divieto di gestione di uno strumento finanziario o al divieto del suo rimborso ai sensi di una legislazione specifica. Al termine del divieto, il risarcimento può essere erogato, a seconda della natura del caso, al cliente o a un'altra persona a patto che lo strumento finanziario del cliente o parte di esso sia diventato oggetto di un diritto in virtù di una decisione di un'autorità competente.

10. Il risarcimento non è previsto per i clienti che

- a) con la loro condotta criminale, per la quale sono stati condannati in via definitiva da un Giudice in un procedimento penale, hanno causato in tutto o in parte l'incapacità del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei clienti,
- b) hanno acquisito strumenti finanziari e fondi in relazione al riciclaggio di proventi di reato per i quali sono stati condannati in via definitiva in un procedimento penale,
- c) ai sensi dell'art. 87 co. 8 della Legge sui titoli, sono considerati persone con un rapporto speciale nei confronti del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti.

11. Non è previsto alcun risarcimento per le perdite subite dal cliente derivanti dalle variazioni del valore di mercato degli strumenti finanziari e della liquidità.

#### **Articolo IV**

##### **Pagamento dei risarcimenti**

1. Il Fondo di garanzia, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile, stabilisce la data di inizio, la durata, il luogo e la procedura per il pagamento dell'indennizzo mediante avviso notificato al Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti. Tali informazioni saranno pubblicate dal Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti nella stampa nazionale e nei suoi locali accessibili al pubblico entro e non oltre un giorno lavorativo dal loro ricevimento. Il Fondo di garanzia può specificare nella notifica le condizioni per il pagamento del risarcimento tramite bonifico bancario.

2. I pagamenti dell'indennizzo devono essere effettuati entro tre mesi dalla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli. In casi eccezionali e giustificati e a previo consenso della Banca Nazionale della Slovacchia, tale termine può essere prorogato di un massimo di tre mesi. Tuttavia, il pagamento dei risarcimenti deve terminare entro e non oltre un anno a partire dalla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile.

3. Il Fondo di garanzia pagherà il risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente esclusivamente attraverso la banca autorizzata.

4. Se il Cliente dispone del patrimonio cliente presso il Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti il cui importo complessivo supera l'importo del risarcimento ai sensi dell'art. 87 co. 2 della Legge sui titoli, l'indennizzo sarà erogato per gli strumenti finanziari progressivamente



nell'ordine di tempo in cui sono stati affidati al Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti fino all'importo stabilito dall'art. 87 co. 2 della Legge sui titoli, a meno che il Fondo di garanzia non convenga diversamente con il Cliente.

5. L'importo del risarcimento per il patrimonio del cliente consistente in strumenti finanziari e fondi in valuta estera sarà convertito in base al tasso di cambio di riferimento determinato e dichiarato dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca Nazionale della Slovacchia alla data in cui gli strumenti finanziari o i fondi finanziari sono diventati indisponibili ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli.

6. Se il cliente o un altro avente diritto è stata impossibilitata a esercitare il diritto al risarcimento entro il termine stabilito dalla Legge sui titoli a causa di comprovati gravi motivi di salute o di altri motivi imperativi, il Fondo di garanzia può, su richiesta scritta, erogare l'indennizzo dopo tale termine e al più tardi entro un anno a partire dalla data in cui il patrimonio del cliente è diventato indisponibile ai sensi dell'art. 82 co. 1 della Legge sui titoli.

7. Il Fondo di garanzia sospende il pagamento del risarcimento alle persone che sono oggetto di procedimenti penali in relazione alle loro attività che possono essere collegate all'incapacità del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti di pagare i propri debiti nei confronti dei clienti.

8. Il risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente non può essere concesso e pagato se la persona o il rappresentante della persona che rivendica il diritto al risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente non ha soddisfatto tutti i requisiti e le condizioni richiesti dalla Legge sui titoli e dalle presenti Condizioni generali necessari per valutare e documentare l'ammissibilità dell'esercizio del diritto all'indennizzo e all'erogazione del risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente.

9. Alla data del pagamento del risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente, il credito del cliente nei confronti del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti si estingue nella misura dell'indennizzo corrisposto.

10. L'erogazione dell'indennizzo da parte del Fondo di garanzia non pregiudica il diritto del cliente o di qualsiasi altra persona avente diritto di riscuotere dal Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti, presso la quale il patrimonio è diventato indisponibile, il rimborso di quella parte del patrimonio del cliente per la quale non è stato erogato il risarcimento dal Fondo di garanzia.

## **Articolo V**

### **Comprovazione del diritto al risarcimento**

1. Il cliente che rivendica il diritto al risarcimento deve dimostrare, in base al tipo di patrimonio del cliente, di avere diritto al risarcimento per tale patrimonio del cliente. Il cliente dimostra questo diritto in particolare con:



a) il documento attestante il diritto allo strumento finanziario o ai fondi, come ad es. l'originale o una copia conforme del contratto con il Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti, una quietanza di pagamento attestante il ricevimento dei fondi o degli strumenti finanziari emessa dal Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti, un estratto conto del saldo dei fondi o degli strumenti finanziari emesso dal Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti; oppure

b) una decisione dell'autorità competente.

2. La persona fisica che rivendica il diritto al risarcimento deve dimostrare la propria identità mediante:

a) una carta d'identità in corso di validità o

b) un passaporto in corso di validità, un passaporto diplomatico, un passaporto di servizio e, nel caso di uno cittadino straniero - mediante un permesso di soggiorno per stranieri nel territorio della Repubblica slovacca.

3. La persona giuridica che rivendica il diritto al risarcimento deve dimostrare la propria identità mediante:

a) un estratto del registro ufficiale o del registro in cui è iscritta, che non deve risalire a più di un mese prima della rivendicazione del diritto al risarcimento,

b) se dal documento di cui alla lettera a) non risulta chiaramente chi è autorizzato ad agire per la persona giuridica, deve essere presentato anche un documento o una copia conforme autenticata di un documento da cui risulti chiaramente chi è autorizzato ad agire per la persona giuridica - l'organo statutario.

4. Se il cliente è rappresentato da un rappresentante, quest'ultimo deve produrre un documento o una copia conforme autenticata di un documento che lo autorizzi a rappresentare il cliente. Nel caso di un rappresentante di una persona giuridica, questo documento deve recare la firma autenticata dell'organo statutario di tale persona giuridica. Il rappresentante è inoltre tenuto a identificarsi con i documenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Se per conto di una persona fisica, di un rappresentante o di una persona giuridica agisce un procuratore, il medesimo è tenuto a presentare, oltre ai documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4, una procura scritta con la firma autenticata del delegante, al fine di provare la propria identità.

## **Articolo VI**

### **Divulgazione di dati personali**

1. La persona e il rappresentante di una persona che rivendica il diritto al risarcimento per il patrimonio non disponibile del cliente devono, nel dimostrare la soddisfazione dei requisiti e delle condizioni di cui all'Articolo V, fornire e consentire al Fondo di garanzia di ottenere una copia, una scansione o un'altra registrazione:

a) di dati personali d'identità ricavati dal documento d'identità nella seguente misura: immagine, titolo, nome, cognome, cognome alla nascita, numero di identificazione personale,



data di nascita, luogo e provincia di nascita, indirizzo di residenza permanente, indirizzo di domicilio, verbale di limitazione della capacità giuridica, tipo e numero del documento d'identità, autorità di emissione, data di emissione e validità del documento d'identità, se si tratta di una persona fisica,

b) dati identificativi nella misura ai sensi dell'articolo 81, co. 5, lett. a), secondo punto, della Legge sui titoli, se si tratta di una persona giuridica,

c) un numero di telefono, un numero di fax e un eventuale indirizzo di posta elettronica, se disponibile,

d) documenti e dati relativi al patrimonio del cliente e ad altre rivendicazioni e debiti nei confronti del Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti con patrimonio indisponibile del cliente, sull'autorizzazione del rappresentante di rappresentare e sul adempimento ad altri requisiti e condizioni necessari per valutare e documentare l'ammissibilità del diritto rivendicato al risarcimento e all'erogazione del risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente.

2. L'art. 89, co. 6, della Legge sui titoli e le disposizioni di un regolamento speciale si applicano al trattamento dei dati personali forniti al Fondo di garanzia.

## **Articolo VII**

### **Obiezioni e contenziosi**

1. Ogni cliente che rivendica il diritto al risarcimento da parte del Fondo di garanzia può presentare obiezioni scritte al Fondo di garanzia, precisando la procedura errata nel pagamento del risarcimento. L'obiezione deve essere consegnata di persona o per posta raccomandata alla sede legale del Fondo di garanzia. L'obiezione deve indicare chi lo presenta, contro quale Soggetto coinvolto nella tutela dei clienti è rivolta, una descrizione veritiera dei fatti, una descrizione delle prove che lo scrivente invoca, nonché le copie delle prove documentali. Dall'obiezione deve risultare in modo chiaro ciò che lo scrittore sta invocando.

2. Il Fondo di garanzia decide in merito alle obiezioni ricevute entro 30 giorni o, in casi particolarmente complessi, di regola entro 60 giorni dalla data di notificazione al Fondo di garanzia.

3. Con la decisione del Fondo di garanzia in merito all'obiezione non si estingue il diritto del cliente di invocare i propri diritti alla luce delle norme giuridiche generalmente vincolanti.

4. Le controversie relative al risarcimento per il patrimonio indisponibile del cliente e al suo pagamento saranno decise da un Giudice.



## **Articolo VIII**

### **Disposizioni finali**

1. I rapporti non disciplinati nelle presenti Condizioni generali e i rapporti derivanti dalle presenti Condizioni generali sono soggetti alle disposizioni della Legge sui titoli.
2. Le disposizioni in contrasto alla norma giuridica generalmente vincolante sono nulle.
3. Per maggiori informazioni sul Fondo di garanzia per gli investimenti, visitare il sito [www.garancnyfond.sk](http://www.garancnyfond.sk).